*STUDIO LEGALE*
*Avv. Aldo Esposito – Avv. Ciro Santonicola*
*Via Amato n.7 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)*
*Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944*
*Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it*

**TRIBUNALE DI MESSINA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 700 C.P.C.**

**CON ISTANZA PER LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DEGLI ARTT. 150-151 C. P. C.**

**OGGETTO: ACCERTAMENTO DEL DIRITTO A VEDERSI RICONOSCIUTA LA VALENZA ABILITANTE DEL TITOLO DI STUDI, CONGIUNTO AL POSSESSO DEI 24 CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI, AI FINI DELL'INSERIMENTO NELLA PRIMA FASCIA DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE (GPS) E NELLA SECONDA FASCIA DELLE GRADUATORIE D'ISTITUTO (BIENNIO 2022/2024).**

Per il ricorrente:

- LO IACONO CALOGERO, [redacted]

rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente ricorso, dagli avv.ti Aldo Esposito (C.F. SPSLDA82M29L845K) e Ciro Santonicola (C.F. SNTCRI84L12C129L), PEC ciro.santonicola@ordineavvocatita.it, elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), Via Amato n. 7.

Gli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni, riguardanti il procedimento de quo, al seguente numero di fax: 08119189944 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

-RICORRENTE-

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore;



Firmato Da: CIRO SANTONICOLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2515e02ae4eda8ac

*STUDIO LEGALE*
*Avv. Aldo Esposito – Avv. Ciro Santonicola*
*Via Amato n.7 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)*
*Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944*
*Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it*

- AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MESSINA, in persona del Dirigente pro tempore;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del Dirigente pro tempore.

Tutti rappresentati e difesi, ope legis, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina alla Via dei Mille, Isol.221, n.65 - C.A.P. 98123.

-RESISTENTI-

**PRELIMINARMENTE SULLA GIURISDIZIONE**

*Secondo un principio consolidato, la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (tra le tante, Cass., S.U., 31 luglio 2018, n. 20350).*

**Nella specie, il ricorrente chiede, all'adito Giudice del lavoro, che sia accertato e dichiarato il proprio diritto all'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto per le classi di concorso di riferimento, con conseguente obbligo in capo all'Amministrazione resistente di provvedere a tale inserimento.**

**Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 comma 1, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, "tutte" le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, indicate nell'art. 1, comma 2, dello stesso D.Lgs., "incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali", senza che abbia alcuna incidenza, su tale giurisdizione, la circostanza che nel giudizio vengano**



Firmato Da: CIRO SANTONICOLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2515e02ae4eda8ac

*STUDIO LEGALE*
*Avv. Aldo Esposito – Avv. Ciro Santonicola*
*Via Amato n.7 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)*
*Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944*
*Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it*

**in questione "atti amministrativi presupposti", che se riconosciuti illegittimi possono essere disapplicati.**

**Dunque, nella giurisdizione del giudice ordinario rientra il potere di verificare, in via incidentale, la legittimità degli atti generali di autoregolamentazione dell'ente pubblico (per eventualmente disapplicarli), qualora il giudizio verta su pretese attinenti al rapporto di lavoro e riguardi, quindi, posizioni di diritto soggettivo del lavoratore, in relazione alle quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti (Cass., S.U., n. 11712/2016; Cass., S.U., n. 21196/2017).**

*In siffatto contesto, si è, quindi, affermato il seguente principio di diritto (ribadito, tra le altre, da Cass., S.U., n. 21196/2017, cit.): "ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione, in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria, occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio.*

*Se la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.*

*Nel caso in esame ricorre tale ultima situazione, giacché il ricorrente deduce di vantare il diritto soggettivo all'inserimento nella I fascia delle G.P.S., chiedendo, pertanto, di essere ivi inserito, in ragione di una posizione soggettiva direttamente scaturente dalla legge.*

*Va, dunque, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Da ultimo,* ***Cass. civ. Sez. Unite, Ord., (ud. 16-04-2019) 26-06-2019, n. 17123.***

## PREMESSE IN FATTO

L'istante ricorre per il riconoscimento del valore abilitante dei titoli di studi, congiunti al possesso dei 24 crediti formativi universitari, ai fini dell'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, sulle classi di concorso interessate.



Firmato Da: CIRO SANTONICOLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2515e02ae4eda8ac

*STUDIO LEGALE*
*Avv. Aldo Esposito – Avv. Ciro Santonicola*
*Via Amato n.7 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)*
*Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944*
*Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it*

Nello specifico:

- è in possesso del seguente titolo di studio, valido per l'accesso all'insegnamento: Diploma di sassofono conseguito presso il Conservatorio "Bellini" con sede in Palermo, valdi per l'insegnamento sulla classe di concorso **AK56.** Il ricorrente ha, altresì, conseguito i **24 crediti formativi universitari** in settori antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche - previsti dall'art. 5 D.lgs. 59/2017 – in data 24.02.2021 (allegato 1);

Il ricorrente è inoltre iscritto nelle Graduatorie Provinciali per supplenze di Messina, biennio 2022/2024. (allegato 2).

**Ebbene il ricorrente chiede il riconoscimento del valore abilitante del titolo**, alla luce della totale irragionevolezza del sistema di reclutamento, rivolto al personale docente e posto in essere dall'Amministrazione resistente, che, da un lato, continua a richiedere l'abilitazione all'insegnamento, quale requisito di accesso ai concorsi, dall'altro, a partire dal concorso, previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 59/2017, identifica l'abilitazione, anche spendibile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto, con il conseguimento dei 24 CFU.

**BREVE DISAMINA SULLA "VALENZA ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO" DEI 24 CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI.**

**I 24 CFU rappresentano il requisito di accesso ai nuovi concorsi per il reclutamento docenti previsti dall'art. 5 D.Lgs. 59/2017.**

Il legislatore, all'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi, previsti e delineati dal D.Lgs. 59/2017.

In conformità alla legge delega, il legislatore, con il D.Lgs. 59/2017, ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione con il conseguimento dei 24 CFU in specifici settori scientifico disciplinari (SSD).



Firmato Da: CIRO SANTONICOLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2515e02ae4eda8ac

*STUDIO LEGALE*
*Avv. Aldo Esposito – Avv. Ciro Santonicola*
*Via Amato n.7 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)*
*Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944*
*Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it*

In altri termini, nell'alveo dell'art. 1 comma 110 L. 107/2015, il legislatore ha inteso definire normativamente l'abilitazione: in particolare, con gli artt. 5 e 17 del D.Lgs. 59/2017 ha richiesto, quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il possesso dei 24 CFU.

**PERTANTO L'ABILITAZIONE EQUIVALE AL POSSESSO DEI 24 CFU**, per espressa previsione legislativa, ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali.

Ebbene, il possesso dei 24 CFU, acquisiti nel corso del percorso didattico già concluso, se equipollente all'abilitazione, non può che consentire, al ricorrente, di accedere alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto, riservata ai docenti abilitati, in base all'Ordinanza ministeriale 112 del 06.05.2022 (di ultimo aggiornamento delle graduatorie per le supplenze, (allegato 3).

L'individuazione dei titoli abilitativi, che consentono al candidato di accedere alla prima fascia GPS e seconda fascia G.I., è realizzata dal legislatore delegato in forza della norma primaria, c.d. legge 107/2015.

*Tra l'altro ci si domanda: come potrebbe il possesso dei 24 CFU, legittimante l'accesso ad un concorso riservato agli abilitati, non consentire l'inserimento ed il parallelo accesso alle graduatorie d'istituto degli abilitati all'insegnamento?*

***Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata,* l'assunto per il quale possedere i 24 CFU consente l'accesso alla prima fascia GPS e seconda fascia G.I. (riservata ai docenti abilitati all'insegnamento) non determina alcun contrasto con la norma primaria, in quanto tale possibilità è stata espressamente prevista dal legislatore, laddove, seppure con richiamo alle tornate concorsuali, si conferma una perfetta equivalenza fra abilitazione e 24 CFU.**

Pertanto non risulta legittimo riconoscere l'accesso alle procedure concorsuali, riservate ai docenti abilitati, a beneficio di quegli stessi ricorrenti ai quali, inspiegabilmente, è negato il parallelo diritto ad essere inseriti nella prima fascia GPS e seconda fascia G.I.

Ed ancora, **il Ministero dell'Istruzione, mediante l'emanazione del D.M. 92 del 08.02.2019, inerente alla partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno – riservati ai docenti abilitati – ha consentito l'accesso, "a pieno titolo", a coloro che sono in possesso della**



Firmato Da: CIRO SANTONICOLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2515e02aa4eda8ac

*STUDIO LEGALE*
*Avv. Aldo Esposito – Avv. Ciro Santonicola*
*Via Amato n.7 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)*
*Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944*
*Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it*

**laurea/diploma, unitamente ai 24 CFU. Ancora una volta, è lo stesso M.I.U.R., mediante il D.M. appena citato, a riconoscere il valore abilitante del titolo d'accesso contornato dai crediti formativi universitari.**

L'illegittimo trattamento subito dal docente, considerato abilitato (poiché nella condizione di accedere al corso specializzante sul sostegno, riservato agli abilitati) è concretizzato nel diniego all'inserimento nella prima fascia GPS e seconda fascia G.I.

Intanto, **il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2823/2019, pubblicata il 22/03/2019 (allegato 4), ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea, unitamente ai 24 Cfu**. Nelle motivazioni il Magistrato del Lavoro afferma quanto segue: "*La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu* (nel caso di specie, inclusi nel programma di studi universitario) *vanta*, infatti, *un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto, operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs. 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia – pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione "costituzionalmente orientata" … è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. **Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa "cornice sovranazionale", dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie.*** Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi…(omissis).... P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 CFU...".

Si ritiene necessario fare, altresì, riferimento ad un recentissimo pronunciamento, reso dalla **Corte d'Appello di Ancona, con sentenza n. 56/2021 pubblicata il 23.02.2021**, la quale, ribaltando la pronuncia di rigetto di primo grado, ha riconosciuto come, ragioni di coerenza sistematica e di logica giuridica, impongano all'interprete di accertare la voluta legis in ordine all'equipollenza o meno dei 24 CFU all'abilitazione conseguita ai sensi delle leggi previgenti.



Firmato Da: CIRO SANTONICOLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2515e02ae4eda8ac

*STUDIO LEGALE*
*Avv. Aldo Esposito – Avv. Ciro Santonicola*
*Via Amato n.7 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)*
*Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944*
*Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it*

Analizzate le relative norme, la Corte giunge alla conclusione che "*le chiare disposizioni di legge ora menzionate non lasciano seri dubbi sull'assoluta equivalenza del possesso dell'abilitazione specifica al possesso congiunto della Laurea e dei 24 C.F.U.*" (allegato 5).

Ed ancora, si segnala un pronunciamento, reso dal Magistrato del lavoro di Messina - ordinanza n. cronol. 10884/2021, pubblicata il 07.05.2021 (allegato 6) – in cui, nell'accogliere il ricorso, il Giudicante si è espresso nei seguenti termini: "*è ragionevole ritenere che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di "abilitazione" e di "idoneità all'insegnamento" vadano complessivamente rivisitati e che, pertanto, anche l'inserimento nelle graduatorie di II fascia debba essere consentito, sia per il triennio 2017/19 che per i successivi, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU, essendo questi ultimi "titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo...da ricondurre quindi, anche in un'interpretazione costituzionalmente orientata...nel novero dei titoli di abilitazione e idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo...)*".

Argomentazioni sostenute anche dal **Giudice del lavoro di Potenza il quale, con sentenza n. 342/2021, pubblicata il 15.04.2021**, ha rilevato come "*tale valutazione risulti logica e coerente al disposto costituzionale, risultando infatti evidente che se la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie d'istituto di II fascia, ciò finisce per concretizzare una sostanziale disparità di trattamento e la negazione all'accesso al pubblico impiego*" (allegato 7).

Rebus sic stantibus, l'istante invoca l'intervento dell'Autorevole Magistrato del lavoro, per i seguenti:

## MOTIVI DI DIRITTO

### SUL *FUMUS BONI IURIS.*

**Come anticipato in fatto, i 24 CFU costituiscono quel requisito aggiuntivo che consente al docente, in possesso del titolo accademico, di acquisire una formazione didattica e psico-pedagogica.**



Firmato Da: CIRO SANTONICOLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2515e02ae4eda8ac

*STUDIO LEGALE*
*Avv. Aldo Esposito – Avv. Ciro Santonicola*
*Via Amato n.7 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)*
*Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944*
*Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it*

L'abilitazione all'insegnamento (possesso di TFA, PAS e SSIS), alla pari dei 24 CFU in materie psico-antropo-pedagogiche, rappresentavano e rappresentano titoli di accesso ai concorsi: ed invero, sia le "vecchie" procedure di abilitazione che i 24 CFU, sono finalizzati all'acquisizione di metodologie pedagogiche e didattiche.

**In ogni caso, si ritiene rilevante l'assunto che segue:**

**Con il possesso dei 24 CFU l'aspirante docente dovrebbe partecipare ad una procedura selettiva concorsuale; il superamento della procedura concorsuale, però, non accresce il bagaglio culturale dell'aspirante docente, tantomeno sotto l'aspetto delle materie antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie didattiche: ed infatti il ricorrente, avendo acquisito i 24 CFU, è in possesso del bagaglio richiesto ai fini dell'insegnamento.**

***Ergo*, se è consentito ai laureati, in possesso di 24 CFU, di partecipare ai concorsi ed il superamento della prova concorsuale nulla aggiunge (sotto l'aspetto didattico) al bagaglio culturale del futuro insegnante, ciò significa che è proprio l'acquisizione dei 24 CFU l'elemento che consente di affermare l'abilità del ricorrente allo svolgimento della professione docente.**

Il ragionamento di cui sopra, del resto, è confermato dalla lettura sistematica della normativa.

*La legge 107/2015, cd. Buona Scuola, ha previsto che"A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di insegnamento o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami*, di cui all'articolo 400 del testo unico decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, *esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento* e, per i posti di sostegno scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità... ".

*Con la successiva pubblicazione del decreto Legislativo n. 59 del 13 Aprile 2017, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale ed accesso nei ruoli del docente nelle scuole secondarie statali,proprio ai sensi della delega, conferita* dal Parlamento, *mediante l'art. 1, comma 181 della legge 107/2015.*



Firmato Da: CIRO SANTONICOLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2515e02ae4eda8ac

***STUDIO LEGALE***
*Avv. Aldo Esposito – Avv. Ciro Santonicola*
*Via Amato n.7 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)*
*Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944*
*Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it*

*La novella legislativa, sulla scorta della legge delega 107/2015* (che continua a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi), *stabilisce la nuova disciplina di accesso alle future procedure d'immissione in ruolo*: ***tra i titoli richiesti scompare l'abilitazione che viene sostituita dal requisito dei "24 CFU"*** (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs. 59/2017).

La comparazione legislativamente operabile è la seguente:

a) il titolo di accesso ai futuri concorsi è l'abilitazione;
b) l'abilitazione è stata, fino ad ora, definita come superamento di TFA, PAS E SSIS;
c) a partire dal concorso successivo, non è più previsto, quale requisito di accesso, il conseguimento dell'abilitazione, nel significato sopra inteso;
d) il legislatore delegato, nel definire, nell'alveo della legge delega (art. 1, co. 110 l. 107/2015, che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine "abilitazione", ha chiarito che possono partecipare quanti, congiuntamente al titolo di laurea/diploma, siano in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del DM 616/2017 (allegato 8);
e) ne consegue che il concetto di abilitazione -finora intesa come conseguimento dei percorsi TFA, PAS E SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso di parte ricorrente

Il legislatore ha inteso "sostituire" l'abilitazione all'insegnamento con il conseguimento dei 24 CFU, ai sensi dell'articolo 5 D.Lgs. 59/2017, per il quale: "Costituisce **titolo d'accesso al concorso**, relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), **il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA**, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo, comunque, il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche…".



Firmato Da: CIRO SANTONICOLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2515e02ae4eda8ac

*STUDIO LEGALE*
*Avv. Aldo Esposito – Avv. Ciro Santonicola*
*Via Amato n.7 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)*
*Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944*
*Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it*

*In sintesi,* ***il legislatore*** *richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutte le procedure di reclutamento docenti e, nello stabilire tali requisiti,* ***sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi****, in specifici settori scientifico disciplinari, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi riferite al diploma di laurea (o titolo equipollente/equiparato).*

**In altri termini, si equipara – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei PAS, TFA e SSIS) con i 24 CFU.**

Pertanto, l'abilitazione deve ritenersi razionalmente equivalente al possesso della laurea/diploma oltre i 24 CFU, per espressa previsione legislativa: non è un caso che il Ministero, con l'emanazione del D.M. 92 dell'8/2/2019 inerente alla partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno – riservati ai docenti abilitati – consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 CFU (allegato 9).

Ed ancora: il Ministero dell'Istruzione, con decreto 0092 del 08.02.2019, recante le disposizioni per la partecipazione al Corso di Specializzazione sul Sostegno, ha affermato, all'articolo 3, rubricato "*Requisiti di ammissione e articolazione del percorso*", quanto segue: "*... b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al* ***comma 1 o al comma 2 dell' articolo 5 del decreto legislativo*** *con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ...*"

Il Decreto Legislativo 59/2017, all'articolo 5 statuisce quanto segue: "*Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:*

*a)* ***laurea magistrale*** *o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*

*b)* ***24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA****, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche*".



Firmato Da: CIRO SANTONICOLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2515e02ae4eda8ac

*STUDIO LEGALE*
*Avv. Aldo Esposito – Avv. Ciro Santonicola*
*Via Amato n.7 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)*
*Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944*
*Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it*

**DUNQUE IL D.M. 92/2019 CONSENTE, ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA, LA PARTECIPAZIONE AL TFA SOSTEGNO DEI DOCENTI IN POSSESSO DELLA LAUREA CON I 24 CFU.**

Il Ministero dell'Istruzione ha riconosciuto il valore abilitante della laurea con i 24 CFU, consentendo ai docenti l'accesso al TFA sostegno.

In conclusione, l'ineludibile regola del sillogismo non consente altra definizione:

**a) possono accedere al Tfa Sostegno i docenti abilitati;**

**b) al Tfa sostegno accedono i docenti in possesso della laurea con i 24 Cfu.**

**NECESSARIA APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE 2005/36/CE E 2013/55/UE.**

È significativo evidenziare come la disciplina europea non preveda alcun titolo abilitativo per insegnare.

Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi".

Ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs. 206/2007, in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Pertanto è indispensabile, al fine di chiarire il quadro normativo applicabile, già recepito mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, sottolineare l'assoluta irrilevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento".

Il medesimo art. 1, comma 79, stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti dei titoli di abilitazione. Ciò sta a significare che il legislatore interno



Firmato Da: CIRO SANTONICOLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2515e02ae4eda8ac

***STUDIO LEGALE***
*Avv. Aldo Esposito – Avv. Ciro Santonicola*
*Via Amato n.7 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)*
*Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944*
*Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it*

attua le direttive comunitarie, non richiedendo più l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione.

Del resto le disposizioni dell'Unione Europea, in tema di "professione regolamentata", non necessitano di alcuno sforzo interpretativo, in ragione della loro chiarezza: le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse. Tali Direttive sono state recepite ed attuate, in Italia, mediante il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e il D.Lvo 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con modifica della direttiva 2005/36/CE"; si richiamano le definizioni normative, contenute nelle disposizioni comunitarie, potendosi affermare, senza timore di smentita, che:

a) La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa;

b) I titoli accademici conseguiti in Italia, in quanto Stato membro dell'Unione Europea, rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi di "qualifica professionale" utile all'esercizio della "professione regolamentata";

c) I termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e devono ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea;

d) Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale", adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE, poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata", ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento, attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che la "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea.



Firmato Da: CIRO SANTONICOLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2515e02ae4eda8ac

*STUDIO LEGALE*
*Avv. Aldo Esposito – Avv. Ciro Santonicola*
*Via Amato n.7 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)*
*Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944*
*Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it*

Il Ministero dell'Istruzione, mediante D.M. 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti, validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare, con detto decreto Ministeriale, ha statuito che, detti titoli, consentono l'accesso alla professione di docente.

Dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55, come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) emerge come tali titoli siano idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale". Del resto, l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro, che si stabilisca in un altro Stato, per esercitarvi un'attività lavorativa, beneficia del trattamento nazionale, vietandosi qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53).

Quanto detto sta a significare che se un cittadino di uno stato membro dell'Ue voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo stesso non verrà richiesta l'abilitazione, quale requisito di accesso, nemmeno ai fini della partecipazione a pubblici concorsi.

Da ultimo, il Tribunale del lavoro messinese - sentenze emesse dal giudice dott.ssa Roberta Rando in data 12/4/2022 (allegato 9) –ha sancito*: "deve essere consentito l'inserimento nelle graduatorie degli abilitati agli aspiranti.... in possesso dell'idoneo titolo accademico e dei 24 CFU, essendo questi ultimi "titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo", da ricondurre quindi, anche con un'interpretazione "costituzionalmente orientata" delle disposizioni primarie e secondarie, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità.".*

**SUL *PERICULUM IN MORA***

**Sussiste, infine, il pericolo qualificato da ritardo, imminente ed irreparabile per equivalente, in ragione della prevalente dimensione non patrimoniale del diritto.**

Tanto, in ragione della emanata O.M. 112/2022 del 06.05.2022 (allegato n. 3) che ha aggiornato le graduatorie provinciali delle supplenze per il nuovo biennio 2022/2024.

Risulta, a questo punto, indispensabile invocare l'emissione di un provvedimento cautelativo: **il mancato riconoscimento dell'abilitazione - con correlato diritto all'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, impedirebbe la collocazione nelle superiori**



Firmato Da: CIRO SANTONICOLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2515e02ae4eda8ac

*STUDIO LEGALE*
*Avv. Aldo Esposito – Avv. Ciro Santonicola*
*Via Amato n.7 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)*
*Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944*
*Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it*

**graduatorie**, per essere attinti ai fini della stipula dei contratti a termine **in vista del nuovo e ravvicinato anno scolastico 2022/23, che parte dal 01 settembre 2022.**

Si cristallizzerebbe, pertanto, l'inevitabile danno da perdita della chance occupazionale di essere attinti dalla superiore graduatoria degli abilitati.

**In definitiva, il "*periculum in mora*" si sostanzia nella concreta possibilità, per il ricorrente, allorchè venga riconosciuta l'abilitazione all'insegnamento, di notificare il pronunciamento:**

**1) ai fini dell'inserzione nelle superiori graduatorie, intese come I fascia GPS e II fascia delle graduatorie d'istituto;**

**2) in vista delle future nomine per le supplenze per il prossimo anno scolastico 2022/2023.**

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato l'istante, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

**RICORRE**

All'Ill.mo Tribunale civile di Messina, Sezione Lavoro, affinché, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia:

1) Accertare e dichiarare che il ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso del titolo accademico (diploma AFAM) congiunto ai 24 crediti formativi universitari/accademici;

2) Ordinare, al Ministero convenuto, che lo stesso possa inserirsi nella *prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze* (GPS) *e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto interessate* con posizione spettante in base al punteggio maturato e per le classi di concorso d'interesse, riconoscendosi in sostanza la qualifica di docente abilitato.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, a beneficio dei sottoscritti procuratori antistatari.



Firmato Da: CIRO SANTONICOLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2515e02ae4eda8ac

*STUDIO LEGALE*
*Avv. Aldo Esposito – Avv. Ciro Santonicola*
*Via Amato n.7 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)*
*Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944*
*Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it*

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile.

Si dichiara tuttavia che il ricorrente è esente dal pagamento del contributo unificato, come da autocertificazione reddituale che si produce.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE**

(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende i ricorrenti, giusta procura in calce all'atto introduttivo del sopraccitato ricorso

**PREMESSO CHE**

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento "*pleno iure*" **nella I fascia delle GPS, per il triennio 2022/2024,** per le classi concorsuali di riferimento indicate nel ricorso;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento "pleno iure" nella I fascia sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente.

**RILEVATO CHE**

- **La notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile,** non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per ***l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle GPS, valide per il triennio 2022/2024, hanno scelto di trasferirsi nelle graduatorie dell' Ambito Territoriale Provinciale;***
- **Ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile** "Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si



Firmato Da: CIRO SANTONICOLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2515e02ae4eda8ac

*STUDIO LEGALE*
*Avv. Aldo Esposito – Avv. Ciro Santonicola*
*Via Amato n.7 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)*
*Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944*
*Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it*

procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, **la notificazione per pubblici proclami**".

## CONSIDERATO CHE

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106,"....non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...";
- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso , essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;
- già l'art. 12 della legge 21 Luglio del 2000, n. 205, seppure successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**;
- il Tar Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, **quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. , la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte** (si vedano, tra le tante, le ordinanze del Tar Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);
- anche **i Tribunali di Genova e di Alba**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica, riconoscendo esplicitamente che *"l'urgenza e la sformatizzazione della presente proceduranonché la peculiarità del caso* (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) *giustificano il ricorso a forme alternative di notificanei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando, pertanto, l'art. 151 c.p.c. autorizza i ricorrenti alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del.....mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio*



Firmato Da: CIRO SANTONICOLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2515e02ae4eda8ac

*STUDIO LEGALE*
*Avv. Aldo Esposito – Avv. Ciro Santonicola*
*Via Amato n.7 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)*
*Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944*
*Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it*

*regionale per la Liguria".(* Testualmente, Tribunale di Genova, sez. lavoro, R.G. n. 3578/11- provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

**RILEVATO, INFINE, CHE**

Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del M.I.U.R. all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

**FANNO ISTANZA**

Affinchè la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

**VOGLIA AUTORIZZARE**

la notificazione del ricorso:

1) **quanto ai controinteressati evocati in giudizio,** tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR;
2) **quanto alle amministrazioni convenute,** mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Si versano in atti, ai fini istruttori, i seguenti documenti:

1) Titoli accademici posseduti dal ricorrente;
2) Domanda di inserimento nelle GPS di Messina;
3) Ordinanza ministeriale 112 del 06.05.2022, normativa ministeriale di ultimo aggiornamento delle GPS;



Firmato Da: CIRO SANTONICOLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2515e02ae4eda8ac

***STUDIO LEGALE***
*Avv. Aldo Esposito – Avv. Ciro Santonicola*
*Via Amato n.7 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)*
*Cell. 3661828489, tel/fax 08119189944*
*Pec ciro.santonicola@ordineavvocatita.it*

4) Sentenza n. 2823/2019, Tribunale di Roma, che recepisce l'argomento per il quale la normativa europea non prevede alcun titolo abilitativo ai fini dell'insegnamento;
5) Sentenza n. 56/2021, Corte d'Appello di Ancona, la quale conferma l'equivalenza dell'abilitazione specifica al possesso dei titoli accademici congiunti ai 24 CFU;
6) Ordinanza resa dal Magistrato del Lavoro di Messina, n. 10884/2021;
7) Giudice del lavoro di Potenza, sentenza n. 342/2021, pubblicata il 15.04.2021, sulla lettura costituzionalmente orientata della valenza abilitante dei 24 CFU;
8) Decreto Ministeriale 616/2017, che descrive la valenza dei 24 CFU;
9) D.M. 92/2019 che consente, alla luce della nuova normativa, la partecipazione al TFA sostegno dei docenti in possesso della laurea con i 24 CFU (alla pari degli abilitati).

*Salvis iuribus*

Castellammare di Stabia, lì 19.07.2022

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola



Firmato Da: CIRO SANTONICOLA Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2515e02ae4eda8ac